



PIANO PROVINCIALE DI EMERGENZA

APPENDICE 15
"COMITATO PROVINCIALE
DI PROTEZIONE CIVILE"

2008

COMITATO PROVINCIALE DI PROTEZIONE CIVILE

Regolamento

Art. 1 - Istituzione del Comitato Provinciale di Protezione Civile

E' istituito, presso la Provincia di Venezia, il Comitato Provinciale di Protezione Civile quale organismo che partecipa all'organizzazione ed all'attuazione del Servizio Nazionale della Protezione Civile ai sensi della legge 24.2.1992 n. 225 e sulla base delle competenze attribuite alla Provincia dagli artt. 19 e 20 del T.U. D.Lgs. n. 267/2000, nonché dagli artt. 75 comma 1 lett. b) e 107 della L.R.V. n. 11/01.

Art. 2 - Finalità

Il Comitato Provinciale di Protezione Civile, in armonia con gli indirizzi di programmazione nazionale e regionale ed attenendosi ai criteri generali contenuti nella circolare n.1/DPC/S.G.S./94 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile, ha il compito di:

- determinare gli strumenti più idonei per la rilevazione e l'acquisizione dei dati relativi alla tipologia dei rischi ipotizzati sul territorio di competenza;
- individuare e fornire indirizzi relativi agli interventi, strutturali e non, idonei a tutelare la popolazione ed il territorio dai pericoli di danni conseguenti al manifestarsi di eventi naturali e dall'esercizio di attività umane;
- definire e promuovere iniziative ed attività indirizzate all'informazione ed alla formazione della popolazione, per una maggiore educazione al rischio ed alla sicurezza individuale e collettiva;
- assicurare la predisposizione ed il periodico aggiornamento del Programma di previsione e prevenzione e del Piano provinciale di emergenza;
- validare i Piani comunali di protezione civile, in virtù di quanto previsto dalle "Linee guida regionali per la pianificazione comunale di protezione civile".

Art. 3 - Presidenza, composizione e nomina del Comitato

Il Comitato è composto da:

- Presidente della Provincia (o Assessore delegato) che lo presiede;
- Prefetto (o suo delegato);
- Comandante Provinciale dei VV.F. (o suo delegato);
- Assessore alla Protezione Civile della Provincia di Venezia (o suo delegato);
- Sindaci dei Comuni sede di C.O.M. (o loro delegati).

I componenti del Comitato sono nominati dal Presidente della Provincia in ragione della carica ricoperta; essi cessano dalle funzioni nel caso in cui venga meno la carica per la quale hanno conseguito la nomina.

In sede di insediamento il Comitato nominerà un Vice Presidente, scelto tra i suoi membri, con il compito di sostituire il presidente del Comitato in caso di assenza o di impedimento.

Possono essere invitati a partecipare ai lavori del Comitato, a titolo consultivo, rappresentanti di altri Enti, istituzioni od organizzazioni professionali e di volontariato che possono avere competenze su tematiche di Protezione Civile o territoriali specifiche.

Resta salva la facoltà del Presidente della Provincia di Venezia di integrare i membri del Comitato qualora venga riconosciuta la necessità di immettere all'interno del Comitato medesimo ulteriori specializzazioni e professionalità.

Art. 4 - Durata in carica e funzionamento del Comitato

Il Comitato dura in carica fino alla scadenza del Consiglio Provinciale ed opera fino alla nomina del nuovo Comitato. Il Comitato, su convocazione del Presidente, si riunisce di norma con cadenza semestrale in seduta plenaria ed ogni qualvolta lo richieda un terzo dei suoi componenti.

Alle riunioni del Comitato possono essere invitati rappresentanti di altri enti, amministrazioni o categorie professionali.

Per la validità delle sedute è necessaria in prima convocazione la presenza di almeno la metà più uno dei componenti; in seconda convocazione è sufficiente quella di un terzo. Le decisioni del Comitato sono assunte a maggioranza semplice.

Art. 5 – Ufficio Tecnico Provinciale di Protezione Civile

Il Comitato Provinciale di Protezione Civile, per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 2, si avvale, in via permanente, dell'Ufficio Tecnico Provinciale di Protezione Civile, che è così composto:

- il Comandante Provinciale dei VV.F. (che lo presiede);
- il Dirigente del Servizio Protezione Civile della Provincia;
- un Dirigente dell'Ufficio Territoriale del Governo;
- il Dirigente del Servizio Protezione Civile del Comune capoluogo;
- un Dirigente del Servizio Protezione Civile della Regione del Veneto;
- un Dirigente dell'ARPAV provinciale;
- i Dirigenti dei Distretti Idrografici regionali e/o gli Ingegneri Capo dei Geni Civili di Venezia e Padova;
- i Direttori dei Consorzi di bonifica con competenze in provincia di Venezia;
- un Rappresentante del Volontariato di Protezione civile;
- un Dirigente di ogni Comune sede di COM.

I componenti dell'U.T.P.P.C. saranno nominati dal Presidente della Provincia d'intesa con il Prefetto; tutti i componenti potranno delegare, di volta in volta, un proprio sostituto.

All'Ufficio Tecnico è attribuita, tra l'altro, la supervisione tecnico-scientifica di tutte le attività di programmazione/pianificazione e di previsione/prevenzione in materia di protezione civile a livello provinciale e intercomunale, sulla base delle indicazioni fornite dal Comitato Provinciale di Protezione Civile.

Esso inoltre provvederà alla valutazione dei Piani Comunali di P.C. ai fini della successiva validazione da parte del Comitato Provinciale.

Qualora l'U.T.P.P.C. ne ravvisasse la necessità, per lo studio di problemi specifici, potrà avvalersi di altri esperti (ad es. per il rischio industriale di rappresentanti degli Assessorati all'Ambiente di Regione, Provincia, Comune capoluogo, dell'A.S.S.L. ecc.) e di rappresentanti di ordini professionali (ad es. ingegneri, geologi, urbanisti, ecc.) o di Università e di Enti di ricerca, ecc.

In tal modo sarà possibile costituire una rete di competenze e professionalità nel territorio provinciale permanentemente in contatto e quindi in grado di garantire il massimo dell'efficacia e dell'efficienza del coordinamento delle risorse, del volontariato, delle molteplici attività di protezione civile e dell'intervento al verificarsi dell'emergenza ed al momento della costituzione delle diverse sale operative.

In caso di eventi che richiedano la costituzione dell'Unità di Gestione della Crisi, i componenti dell'Ufficio Tecnico Provinciale, in tutto o in parte a seconda della tipologia e/o della gravità dell'evento, confluiranno in quest'ultimo organo, assumendo il ruolo di responsabili di funzione come da Metodo Augustus, così come previsto nel Piano Provinciale di Emergenza.

Art. 6 - Funzionamento dell'Ufficio Tecnico Provinciale di Protezione Civile

L'Ufficio Tecnico Provinciale di Protezione Civile per conseguire gli obiettivi assegnati determina la programmazione dei lavori ed individua le fonti documentali e le risorse tecnologiche occorrenti.

Si avvale della collaborazione degli Uffici della Provincia, e, se necessario, dei Responsabili delle Organizzazioni di volontariato della Protezione Civile, riconosciute dal Dipartimento di Protezione Civile e/o dall'Albo Regionale di Protezione Civile, e di altri Organizzazioni od Enti.

Art. 7 - Funzioni di Segretario e segreteria del Comitato e dell'Ufficio Tecnico Provinciale di Protezione Civile

Le funzioni di Segretario del Comitato verranno svolte dal dirigente del Servizio Protezione Civile della Provincia; quelle di Segretario dell'Ufficio Tecnico dal funzionario del Servizio Protezione Civile della Provincia. I compiti di segreteria (diramazione degli avvisi di convocazione, verbalizzazioni delle riunioni, tenuta del registro delle presenze, corresponsione dei gettoni di presenza ecc.) saranno svolti, per entrambi gli organi, dal personale del Servizio Protezione Civile sulla base delle indicazioni fornite dai rispettivi Segretari.

Art. 8 - Norma Finale

Il presente Regolamento, in osservanza delle vigenti norme di legge e statutarie, potrà essere modificato ed integrato dal Consiglio Provinciale.